

CASSA SANITARIA

CASSAGEST

Cassa sanitaria per le forme di assistenza del Personale previste dai regolamenti o dagli accordi collettivi a favore del personale dipendente, anche in quiescenza, e di tutte le categorie di lavoratori in regime di lavoro non subordinato

*** * ***

**REGOLAMENTO APPROVATO DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN
DATA 30 DICEMBRE 2009**

INDICE

ARGOMENTO	PAGINA
Articolo 1 - Modalità di iscrizione alla “CASSA SANITARIA CASSAGEST”	3
Articolo 2 - Modalità di iscrizione dei soci ordinari e sostenitori	4
Articolo 3 – Dati e documenti per l’iscrizione	5
Articolo 4 – Tenuta contabilità e libri sociali	6
Articolo 5 – Modalità versamento contributi	7 – 8
Articolo 6 – Determinazione della quota associativa	9
Articolo 7 – Separata contabilizzazione di contributi e quote associative	10
Articolo 8 – Erogazione delle prestazioni	11 – 12
Articolo 9 – Disposizioni di rinvio	13

Articolo 1 - Modalità di iscrizione alla “CASSA SANITARIA CASSAGEST”

Il presente Regolamento disciplina le modalità di adesione alla **“CASSA SANITARIA CASSAGEST”** (in seguito denominata anche **“CASSAGEST”**) e di erogazione delle forme di assistenza integrativa a favore dei soggetti di cui al 3° comma dell'art. 5 dello Statuto da parte di CASSAGEST.

Articolo 2 - Modalità di iscrizione dei soci ordinari e sostenitori

Sono iscritti a CASSAGEST, in qualità di soci ordinari, tutti i lavoratori di cui all'art. 5 dello Statuto che abbiano comunicato la propria volontà di adesione e per i quali sia stata versata la contribuzione.

La richiesta di iscrizione, completa della documentazione di cui al successivo art. 3, deve essere accompagnata dal versamento:

- per i lavoratori dipendenti, del contributo posto a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore – considerati inscindibili – nelle misure stabilite per ciascuna prestazione;
- per i lavoratori di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, del contributo posto a carico sia del lavoratore che, ove previsto, a carico del committente, nelle misure stabilite per ciascuna prestazione;
- per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti, del contributo stabilito da CASSAGEST per ciascuna prestazione.

Sono iscritti a CASSAGEST, in qualità di soci sostenitori, le Associazioni di rappresentanza datoriale e/o professionali che abbiano comunicato la propria volontà di adesione e versato i contributi alla CASSA.

L'iscrizione ha effetto dal giorno di valuta indicato nel mezzo di pagamento utilizzato per il versamento della contribuzione.

Articolo 3 – Dati e documenti per l’iscrizione

3.1 *Soci ordinari*

Per i soci ordinari, nella richiesta di iscrizione devono essere indicati: nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, codice fiscale ed allegati i documenti comprovanti la consistenza e composizione del proprio nucleo familiare. Per i soci ordinari che siano lavoratori dipendenti o soci lavoratori, la suddetta documentazione deve essere inoltrata a cura del datore di lavoro.

In caso di variazione della posizione del singolo lavoratore dipendente o socio lavoratore, i datori di lavoro sono tenuti a darne tempestiva comunicazione entro 10 giorni, nonché a mettere a disposizione di CASSAGEST gli elementi necessari per l’effettuazione di tutte le operazioni amministrative e di controllo secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

3.2 *Soci sostenitori*

Per i soci sostenitori, nella richiesta di iscrizione devono essere indicati la denominazione o ragione sociale della Società, ditta o associazione, la sede legale, il codice fiscale ed il soggetto persona fisica che detiene la responsabilità di datore di lavoro, allegando anche i documenti comprovanti l’esistenza del soggetto giuridico (atto costitutivo, statuto aggiornato, poteri, ecc.).

Articolo 4 – Tenuta contabilità e libri sociali

CASSAGEST, nei limiti dello Statuto e delle disposizioni emanate dai suoi organi, avrà la responsabilità della tenuta e della conservazione dei seguenti libri:

- libro dei Soci (ordinari e sostenitori);
- libro dei Rappresentanti;
- libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- libro dei verbali dell'Assemblea;
- Libro verbali Collegio dei Revisori (se istituito)

CASSAGEST avrà altresì la responsabilità della tenuta e della conservazione di tutti i libri e documenti contabili ed amministrativi richiesti dalle vigenti norme di legge.

Articolo 5 – Modalità versamento contributi

I contributi a CASSAGEST sono versati dai soci ordinari e dai soci sostenitori nelle misure e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione di CASSAGEST, nel rispetto dell'articolo 11 dello Statuto.

Per i soci ordinari che siano lavoratori dipendenti o soci lavoratori, i contributi vengono versati a CASSAGEST a cura dei datori di lavoro, sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico del lavoratore, alle scadenze, nelle misure e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

CASSAGEST non assume alcun obbligo in merito al versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro e al recupero dei contributi dovuti sulla base degli accordi collettivi di lavoro o dei singoli regolamenti aziendali.

Per i soci ordinari che siano lavoratori di cui all'art. 409, punto 3, del codice di procedura civile, qualora la contribuzione sia anche a carico del committente, quest'ultimo provvederà a versare a CASSAGEST sia il contributo a suo carico sia quello a carico del lavoratore.

Per i soci ordinari che siano lavoratori autonomi o liberi professionisti, l'importo annuale dei contributi nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione in ordine alle forme di assistenza prescelte, sarà dagli stessi versato a CASSAGEST entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I datori di lavoro o i singoli lavoratori autonomi o liberi professionisti che effettuano i versamenti oltre i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di CASSAGEST sono assoggettati al pagamento di una somma aggiuntiva, a titolo di penale, determinata dal Consiglio di Amministrazione, nonché delle eventuali spese accessorie.

Non avendo il datore di lavoro o il singolo lavoratore autonomo o libero professionista ottemperato alle specifiche richieste di CASSAGEST e trascorsi 30 giorni dalle scadenze di cui al precedente comma, cessa, automaticamente, l'iscrizione a CASSAGEST e con essa, fra l'altro, l'erogazione delle prestazioni .

In tal caso, CASSAGEST, nei confronti del datore di lavoro o del lavoratore autonomo o libero professionista inadempiente, procederà al recupero degli oneri sostenuti, per eventuali prestazioni fornite all' iscritto e/o al nucleo familiare nel periodo di carenza della regolarità contributiva precedente alla cessazione dell'iscrizione a causa del mancato versamento dei contributi.

Articolo 6 – Determinazione della quota associativa

Il Consiglio di Amministrazione, tenute presenti le esigenze di bilancio, determina di anno in anno l'ammontare della quota associativa per far fronte agli oneri di funzionamento della CASSA.

La quota associativa, prevista per i soli soci ordinari, viene versata entro i termini e le modalità previste per il versamento dei contributi.

Articolo 7 – Separata contabilizzazione di contributi e quote associative

CASSAGEST manterrà l'evidenza delle diverse tipologie di entrata.

In particolare, CASSAGEST istituisce una gestione e una contabilità separata al fine di distinguere le entrate:

- Per quote associative
 - Per contributi che vanno ad alimentare prestazioni di carattere assistenziale sanitario
 - Per contributi che vanno ad alimentare tutte le altre prestazioni assistenziali.
-

Articolo 8 – Erogazione delle prestazioni

CASSAGEST può, nel rispetto dell'art. 10 dello Statuto, erogare ai soci ordinari tutte o parte delle seguenti prestazioni:

- integrazione per assistenza sanitaria;
- liquidazione di un capitale in caso di morte per qualunque causa;
- liquidazione di un capitale per infortuni professionali ed extra professionali;
- liquidazione di un capitale per invalidità permanente da malattia;
- liquidazione di diarie per inabilità temporanea da infortunio;
- liquidazione di diarie per inabilità temporanea da malattia.

La tipologia delle prestazioni a favore dei soci ordinari che siano lavoratori dipendenti, anche in stato di quiescenza, o soci lavoratori è quella stabilita dagli accordi collettivi di lavoro o dai regolamenti aziendali ad essi applicabili.

Cassagest, in applicazione di quanto previsto dagli accordi collettivi di lavoro e/o dai regolamenti, può garantire ai lavoratori dipendenti anche soltanto una parte delle prestazioni di cui al primo comma.

I familiari dei soci ordinari possono ottenere l'estensione del diritto alle prestazioni a richiesta del socio medesimo, al quale unicamente compete tale facoltà.

I familiari non conseguono alcun diritto autonomo all'assistenza, né sono titolari di posizione propria alla CASSAGEST. Essi sono ammessi a beneficiare delle prestazioni della Cassa su domanda dei soci ordinari e decadono dal diritto nei casi in cui il socio ordinario decade.

Le prestazioni di cui al presente articolo sono garantite tramite la stipulazione di apposite convenzioni con primarie Compagnie di Assicurazione, le cui condizioni costituiscono, ora per allora, parte integrante del presente Regolamento. Pertanto, le modalità e i criteri di erogazione delle prestazioni

previsti dalle polizze, costituiscono in toto ed esaustivamente quelle che erogherà CASSAGEST.

Articolo 9 – Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dallo Statuto di CASSAGEST, il Consiglio di Amministrazione provvederà con apposite delibere alle opportune modificazioni o integrazioni della normativa regolamentare.
